

(N. 1532)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CIAMPITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1951

Modifica all'articolo 27, ultimo capoverso, della Costituzione della Repubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — I gravissimi, orrendi delitti, che di recente sono stati consumati in Roma e in Bologna dalla banda criminale Casaroli e compagni, e che hanno profondamente commossa, turbata ed allarmata la coscienza pubblica, hanno risollevato il problema relativo al ripristino della pena capitale.

Da molte parti (da giuristi, dalla stampa, da organizzazioni, da privati cittadini), si è autorevolmente ed efficacemente sostenuto che fu grave errore la soppressione della pena di morte, incondizionata e indiscriminata, senza riservarla almeno pei delitti di sangue di particolare efferatezza, che denunziano nell'autore di essi assenza completa di ogni senso di umanità, assoluta impossibilità di rieducazione e grave temibilità per la sociale convivenza.

Soprattutto degni di nota sono stati i saggi e indignati commenti dell'autorevole quotidiano indipendente « Il Tempo » dedicati ai cennati atroci delitti, così spietatamente consumati, lamentando che per gli autori di essi non fosse riservata, al massimo, che la pena

dell'ergastolo, la stessa che si applica ordinariamente anche per gli omicidi più comuni, mentre la coscienza pubblica reclamerebbe che quei criminali scontassero, con la propria vita, la vita delle loro vittime, che essi spensero, nella maniera più cinica ed inumana.

E profonda impressione ha prodotto il giudizio, sereno ed autorevole, di S. E. Andrea Ferrara, primo presidente della Suprema Corte di Cassazione, ossia del primo magistrato d'Italia, giudizio riportato dal giornale *Histonium*, con le seguenti solenni parole che, come è facile intuire, riassumono e rispecchiano il pensiero giuridico della Magistratura italiana:

« Approvo la proposta di ripristino della pena di morte per i delitti efferati, che commuovono profondamente la pubblica opinione, e considero un errore quello di averla soppressa, in momenti in cui la compagine sociale è fortemente minacciata da smarrimenti, attraverso i quali affiorano delinquenti temibili per la convivenza sociale e da eliminare prontamente per evitare ogni possibilità che tor-

nino a nuocere a quel consorzio di uomini, nel quale, per una causa o per un'altra, potrebbero rientrare ».

Questa genia perversa e scellerata va prontamente eliminata, senza pietà e senza esitazioni. Le male piante, corrose alle radici, non si possono curare. Bisogna schiantarle dal profondo.

Altro che dissertare sulla funzione sociale della pena, sulla possibilità di correzione, di emenda, di recupero del condannato ! Ci vuole il plotone di esecuzione o la forca per certi criminali di eccezione. È il solo e giusto rimedio al male che hanno fatto.

Quale interesse può avere la società di conservare in vita certe belve in veste umana ?

Del resto, neppure l'ergastolo, la cosiddetta pena *perpetua*, assicura la definitiva segregazione dal consorzio civile di delinquenti dello stampo di Casaroli e compagni, poichè amnistie, indulti e grazie speciali finiscono col convertire l'ergastolo in pena *temporanea*, a tacere della tendenza a liberare dalla galera ergastolani che per 25 anni (l'apparente buona condotta può essere anche effetto di abile simulazione) abbiano tenuto buona condotta.

Non si dica, poi, invocando la statistica, che i delitti gravi non diminuirono quando la pena di morte era in vigore, per desumere che questa non faceva e non faceva paura a chi si determina a delinquere.

A parte che talvolta, anzi frequentemente, alla statistica, come alla storia, si fanno dire cose che nè l'una nè l'altra insegnarono mai, l'affermazione si potrebbe, tutto al più, riferire ai delitti d'impeto, allorchè l'individuo ubbidisce ad un moto improvviso del suo animo, non già quando il delitto è l'epilogo di una lunga meditazione e di una fredda preparazione, anche nei più minuti dettagli, come nel caso Casaroli e compagni.

Del resto, risponde per tutti lo stesso Casaroli, il quale, avendo appreso che un suo correo si era suicidato, uscì in questa significativa espressione: « Stupido, finchè c'è vita, c'è speranza ! ».

Dunque, la pena di morte fa paura. Ma, se così non fosse ? Anche a voler dimenticare che molte volte delitti efferatissimi restano avvolti nell'ombra e impuniti (specie quando

la preparazione e l'esecuzione avvengono con arte raffinata e con impeccabile meticolosità da delinquenti di classe, cui sorride la speranza della impunità, più che apparire lo spettro della morte) è la coscienza pubblica, profondamente turbata per certi delitti paurosi, che reclama a gran voce una punizione implacabile e spietata, come implacabile e spietato fu il delitto commesso.

In sostanza, a delinquenti di eccezione, pena di eccezione. A questo principio s'ispira il disegno di legge. Esso non tende a generalizzare l'applicabilità della pena capitale, sibbene a limitarla e riserVARLA a casi particolari, eccezionali, che hanno i caratteri della ferocia bestiale (a simiglianza dei delitti consumati dalla banda Casaroli e compagni) e che reclamano la pronta e incondizionata eliminazione del delinquente dal consorzio civile, perchè s'impedisca anche la più lontana possibilità che egli torni a delinquere, suscitando nuovo allarme, più profonda commozione nella pubblica coscienza, spargendo nuovo sangue e seminando nuovi lutti.

C'è qualche timorato di Dio, che ha l'aria di scandalizzarsi, a sentir parlare di ripristino della pena di morte, esclamando: *Ecclesia non sinit sanguinem !* È vero. La Chiesa, quale rappresentanza e compendio della Universalità Cattolica, non può contemplare fra le pene quella capitale. Ma la città del Vaticano, in quanto entità politica, ammette la pena di morte, pei delitti di attentato alla vita, alla integrità e alla libertà personale del Sommo Pontefice, nonchè per l'attentato contro i capi di Stati esteri, se le leggi dello Stato cui appartiene la vittima contemplino la pena capitale.

Anche il Filangieri (e con lui tanti altri illustri giuristi) riconosceva l'utilità della pena di morte, rispetto ai delitti più gravi.

E lo stesso Cesare Beccaria, cui si attribuisce il merito di aver sostenuta e determinata la abolizione della pena di morte, in Italia, l'ammetteva per casi eccezionali, ritenendola « non un diritto ma una guerra della Nazione con un cittadino ».

Io non mi dissimulo che mi pioveranno addosso, fino a sommergermi, commenti salaci, critiche rabbiose, dure lezioni cattedratiche, aspre recriminazioni, se non peggio.

Che importa? Io ubbidisco ad un imperativo della mia coscienza. E ciò potrebbe bastarmi. Ma io so di avere, d'altra parte, il consenso e l'adesione di larghi strati della pubblica opinione, di giuristi insigni, di Consessi autorevoli, della stampa indipendente, e ciò è

per me motivo di intima soddisfazione, se non pure di legittimo orgoglio.

E credo che le ossa di Cesare Beccaria non fremeranno di sdegno nella tomba, come per un irriverente oltraggio alla sua memoria ed al suo pensiero giuridico.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 27, ultimo capoverso, della Costituzione della Repubblica è modificato nel modo seguente:

« Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra,

ed, eccezionalmente, nei casi di gravissimi delitti di sangue, quando il fatto, per la sua efferatezza e per l'atrocità della esecuzione, commuove ed allarma profondamente la coscienza pubblica, rivelando nell'autore di esso completa assenza di ogni senso di umanità, assoluta impossibilità di rieducazione e di emenda e grave permanente pericolosità per la sociale convivenza ».